COMUNE DI CARINOLA
Provincia Caserta

Settore Affari Generali
Piazza O. Mazza – 0823/734211 – fax 0823/939159

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 DEL 12/02/2018

OGGETTO: PROGETTO FINANZA-Proposta di ampliamento del Cimitero Comunale monumentale di Nocelleto e del Cimitero S.Lorenzo nella frazione di Casanova senza oneri per la Pubblica Amministrazione. RISOLUZIONE CONTRATTO - DIRETTIVE ALL'UTC

L'anno duemiladiciotto il giorno DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore 14.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti Signori :

Nominativo	Carica	Presente	Assente
RUSSO ANTONIO	Sindaco	X	
MAZZUCCHI ELISA	Vice Sindaco	X	
DI MAIO ROSA	Assessore	X	
MARRESE ANTIMO	Assessore	X	
GIACCA FRANCESCO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Licciardi.
Constatato il numero legale il Sindaco,Antonio Russo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

In prosieguo
VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente.
VISTI i pareri nella stessa espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs n.267/2000.
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese come per legge

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata e allegata al presente atto;
Di dichiarare il presente atto,con separata votazione unanime favorevole e palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.L.gvo 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N._____

DATA _____.2017

Oggetto: FINANZA DI PROGETTO - Proposta di ampliamento del Cimitero Comunale monumentale di Nocelleto e del Cimitero Comunale S. Lorenzo nella Frazione Casanova senza oneri per la Pubblica Amministrazione. RISOLUZIONE CONTRATTO – DIRETTIVE ALL'UTC

IL RESPONSABILE DELSETTORE

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20.03.1997, esecutiva, si provvedeva :
  - ad approvare la proposta di costituzione della Associazione tra i Comuni di Carinola e Falciano del Massico finalizzata alla realizzazione dell'ampliamento del Cimitero di S. Lorenzo in Comune di Carinola;
  - ad approvare , ai sensi ex art. 24 della Legge 142/90, lo schema di convenzione , come allegato all'atto deliberativo;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19.10.1998, si approvava il progetto preliminare dei lavori di ampliamento Cimitero S. Lorenzo in Casanova di Carinola, come assunto agli atti dell'Ente in data 24.07.1998 prot. 7851;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 29.09.2002 si approvava lo schema di Programma Triennale delle OO.PP. 2003/2005 all'interno del quale , non disponendosi di fondi di bilancio per l'ampliamento delle esistenti strutture cimiteriali, intendendosi ricorrere all'apporto di capitali privati secondo quanto previsto dagli artt. 37 bis e segg. della L. 11 febbraio 1994, n. 109, veniva previsto l'ampliamento del Cimitero S. Lorenzo e del Cimitero Monumentale della frazione Nocelleto , con la modalità della "finanza di progetto" <u>e senza oneri per la Pubblica Amministrazione</u>;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.04.2003 si approvava il Programma Triennale delle OO.PP. 2003/2005;
- Con nota in data 30.06.2003 Prot. 6966 la SA.COM. S.r.l., con sede in Capua (CE) alla Via Scarano n.8, presentava una proposta per la realizzazione dell'ampliamento dei cimiteri di Carinola frazione Nocelleto e "S.Lorenzo" in frazione Casanova, per la relativa gestione, e per il servizio di lampade votive da fornire anche ai complessi cimiteriali preesistenti, ai sensi degli artt. 37 bis, 37 ter, 37 quater, 37 quinquies, 37 sexies e 37 septies della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm. e ii.;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 15.07.2003, a seguito della presentazione della proposta ex art. 37 bis della L. 109/94 per l'ampliamento dei Cimiteri del Comune di Carinola in località Nocelleto e Casanova, al protocollo comunale n. 6966 del 30.06.2003, si nominava Responsabile del Procedimento il Geom. Giovanni Ravaschino , nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;
- Con Deliberazione di G.C. n. 117 del 30.10.2003 si provvedeva:
- a prendersi atto del verbale della conferenza tenutasi, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione tra i Comuni di Falciano del Massico e Carinola, in data 20.10.2003 , come acquisito agli atti dell'Ente in data 27.10.2003 prot. 11126;
- ad individuarsi, a norma dell'art. 37 ter della L. 109/94, il pubblico interesse relativamente alla proposta pervenuta in data 30.06.2003 prot. 6966 da parte della SACOM srl da Capua (CE);
- Con le seguenti determinazioni adottate dal Responsabile Area Tecnica:
  - n. 89 del 07.06.2004 : si avviavano le procedure di indizione di gara di licitazione privata ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 e ss.mm. e ii. e ,contestualmente, si approvavano lo schema di bando, lo schema di dichiarazione allegato al bando e lo schema di lettera d'invito:

- n. 104 del 07.07.2004 : si indiceva gara di licitazione privata ponendo a base di gara la proposta del promotore denominata "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MONUMENTALE DI NOCELLETO E DEL CIMITERO S. LORENZO NELLA FRAZIONE CASANOVA";
- n. 113 del 15.07.2004 : si disponeva la pubblicazione del bando di gara per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della R.I. impegnandone la relativa spesa da anticiparsi da parte dell'Ente per poi essere allo stesso stornata dal soggetto aggiudicatario preliminarmente alla sottoscrizione del contratto di concessione;
- n. 165 del 07.10.2004 : si provvedeva alla nomina di Commissione consultiva per la valutazione delle richieste di partecipazione alla gara di licitazione privata;
- n. 184 del 26.10.2004 : si approvava il verbale di gara;
- n. 218 del 14.12.2004: si aggiudicava la concessione dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MONUMENTALE DI NOCELLETO E DEL CIMITERO S. LORENZO NELLA FRAZIONE CASANOVA" in favore della proposta del promotore come pervenuta agli atti dell'Ente in data 30.06.2003 prot. 6966;

- Con Prot. 8795 del 16.08.2004 veniva pubblicato il bando di gara all'albo pretorio dell'Ente e fino al 21.09.2004;
- Con nota Prot. 9730 del 15.09.2004 il CONSORZIO VENERE COSTRUZIONI richiedeva di partecipare alla gara;
- Con le seguenti deliberazioni adottate dall'Amministrazione Comunale di Falciano del Massico (CE):
  - delibera di G.C. n. 1 del 07.01.1996 : veniva riconfermata la volontà del Comune di Falciano del Massico di consorziarsi con il Comune di Carinola per la costruzione dell'ampliamento del Cimitero S. Lorenzo;
  - delibera di C.C. n. 7 del 08.03.1997: veniva approvata la convenzione, ex art. 24 della L. 142/90, relativa alla costituzione di associazione tra i Comuni di Carinola e Falciano del Massico, finalizzata alla realizzazione dell'ampliamento del Cimitero S. Lorenzo sito in Comune di Carinola;
  - delibera di C.C. n. 8 del 14.02.1998: veniva approvato il progetto preliminare per i lavori di ampliamento cimitero S. Lorenzo in Casanova di Carinola ;
  - delibera di C.C. n. 78 del 19.12.1998: veniva riapprovato il progetto preliminare per i lavori di ampliamento del cimitero S. Lorenzo in Casanova di Carinola;
  - delibera di G.C. n. 38 del 30.03.2001: si prendeva atto della delibera di G.C. n. 44/2001 del Comune di Carinola ad oggetto: "LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO S. LORENZO IN CASANOVA DI CARINOLA IN ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI DI CARINOLA E DI FALCIANO DEL MSASSICO. APPROVAZIONE DELLA TAVOLA N. 16 DENOMINATA "NUOVA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE";
  - delibera di G.C. n. 107 del 30.10.2003:
  - si prendeva atto del verbale della seduta della Conferenza ex art. 3 della Convezione tra i due Comuni, tenutasi in data 20.10.2003 (prot. 11126/2003 Carinola), come acquisito agli atti dell'Ente in data 30.10.2003 prot. 6665 ;
  - veniva individuato, ai sensi dell'art. 37 ter della L. 109/94 e ss.mm e ii. il pubblico interesse relativamente alla proposta pervenuta al protocollo del Comune di Carinola in data 30.06.2003 prot. 6966 da parte della S.A.COM. srl da Capua (CE);
- Con nota racc. a/r prot. 13122 del 14.12.2004 pervenivano Comunicazioni da parte del CONSORZIO VENERE COSTRUZIONI da Falciano del Massico relativamente alle procedure di gara.
- Con nota Prot. 292 del 12.01.2005 si richiedeva parere legale allo STUDIO LEGALE SOPRANO & PARTNERS da Napoli ;
- Con atto Prot. 2422 del 06.03.2005 perveniva, per Avv. Gianfranco D'Angelo, atto di diffida e messa in mora da parte della S.A.COM. srl per la stipula della Convenzione;
- Con nota Prot. 2682 del 14.03.2005 veniva acquisito agli atti dell'Ente il parere legale dello STUDIO LEGALE SOPRANO & PARTNERS da Napoli come richiesto con nota del Responsabile Area tecnica n. 292 del 12.01.2005;
- Con nota Prot. 2804 del 17.03.2005 si trasmetteva il parere legale al Sindaco, Direttore Generale e p.c. al Responsabile AA.FF.;
- Con deliberazione ricognitiva della Giunta Comunale di Carinola n. 75 del 05.07.2005, si prendeva atto di quanto disposto e stabilito con le deliberazioni e determinazioni sopra

indicate ed adottate relativamente al Complesso Cimiteriale Monumentale di Nocelleto ed al Complesso Cimiteriale "S. Lorenzo" in Casanova e, contestualmente , si provvedeva a recepire lo schema del contratto di concessione, come delineato con determinazione Area Tecnica n. 104 del 07.07.2004, demandandone la stipula per Segretario Comunale di Carinola;

- Con deliberazione ricognitiva della Giunta Comunale di Falciano del Massico n. 64 del 05.07.2005, si prendeva atto di quanto disposto e stabilito con le deliberazioni e determinazioni adottate dal Comune di Carinola e dal Comune di Falciano del Massico relativamente al Complesso Cimiteriale "S. Lorenzo" in Casanova e, contestualmente , si provvedeva a recepire lo schema del contratto di concessione, come delineato con determinazione Area Tecnica n. 104 del 07.07.2004, demandandone la stipula per Segretario Comunale di Carinola.
- Con Nota prot. 7392 del 11.07.2005 la S.A.COM. srl comunicava la costituzione della società di progetto denominata SOCIETA' DI PROGETTO CIMITERI DI CARINOLA E FALCIANO DEL MASSICO S.U.R.L. con sede legale alla via Boscariello n. 58 Capua (CE);
- Con Nota prot. 7753 del 20.07.2005 si richiedeva alla SACOM srl la documentazione necessaria per la SOTTOSCRIZIONE del CONTRATTO ;
- Con Nota prot. 9876 del .09.2005 perveniva richiesta da parte del CONSORZIO VENERE COSTRUZIONI della delibera di G.C. n. 75 del 05.07.2005;
- Con nota prot. 10566 del 12.10.2005 la SACOM srl richiedeva dilazione dei diritti di segreteria relativi alla stipula del contratto ;
- Con Nota prot. 12972 del 01.12.2005 la S.A.COM. srl invitava l'Ente a provvedere alla stipula della Convenzione;
- Con nota prot. 13241 del 12.12.2005 il Sindaco di Falciano del Massico richiedeva delucidazioni sulla regolarità delle procedure ;
- Con nota prot. 13383 del 14.12.2005 il Sindaco di Carinola trasmetteva al Responsabile Area Tecnica, al Segr. Com.le e p.c. al Sindaco di Falciano ed alla S.A.COM. la richiesta di relazione sullo stato del procedimento nonché ogni documento idoneo e necessario alla conclusione del procedimento;
- Con nota Prot. 309 del 11.01.2006 il Responsabile Area Tecnica riscontrava la nota Sindacale prot. 13383/2005 comunicando l'intendimento di richiedere alla S.A.COM. srl la trasmissione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ex artt. 98 e 99 del DPR 554/1999;
- Con nota Prot. 313 del 11.01.2006 il Responsabile Area Tecnica richiedeva alla S.A.COM. srl la trasmissione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ex artt. 98 e 99 del DPR 554/1999;
- Con nota Prot. 334 del 11.01.2006 la S.A.COM. srl trasmetteva documentazione relativa al possesso dei requisiti ex artt. 98 e 99 del DPR 554/1999;
- Con nota Prot. 618 del 18.01.2006 la S.A.COM. srl integrava la documentazione trasmessa con nota Prot. 334 del 11.01.2006;
- Con nota Prot. 4675 del 05.05.2006 si esprimeva parere in merito ai requisiti esibiti dalla S.A.COM. SRL;
- Con nota Prot. 5642 del 01.06.2006 la S.A.COM. srl trasmetteva, ad integrazione della nota Prot. 334 del 11.01.2006, dichiarazione circa la documentazione circa il possesso dei requisiti ex artt. 98 e 99 del DPR 554/1999;
- Con nota Prot. 11064 del 14.11.2006 il R.U.P. riscontrava la nota della S.A.COM. srl (Prot. 5642 del 01.06.2006);
- Con nota Prot. 11175 del 16.11.2006 la S.A.COM. srl trasmetteva, ad integrazione della documentazione già trasmessa, il Verbale Assembleare Rep. N. 84.157 del 30.10.2006 rogato per notaio Orsi da S. Maria C.V.;
- con nota Prot. 4691 del 03.04.2007 si sottoponeva quesito al Consulente Amministrativo dell'Ente, e ciò in un'ottica di perseguimento del principio di efficienza, efficacia ed economicità che deve caratterizzare l'azione della P.A.;
- con nota Prot. 6437 del 22.05.2007 il Consulente Amministrativo Avv. Giuseppe Tamburrino trasmetteva, il richiesto PARERE PRO-VERITATE sul quesito che di seguito si riporta:
    - *L'ammissibilità di adeguamento dei requisiti richiesti in capo al promotore di procedura di Project Financing al fine di poter sottoscrivere il Contratto di Concessione;*
    - *In particolare si chiede se sussiste in capo al promotore la facoltà di adeguare i propri requisiti ex art. 98, comma 1, lettere a) e b) (richiesti al Concessionario e, quindi, al Promotore), e*

specificamente secondo le modalità ed i termini afferenti il caso di specie sopra descritto, al fine di pervenire all'affidamento della concessione con la sottoscrizione del relativo Contratto.

- Con nota Prot. 8287 del 10.07.2007 si richiedevano al Promotore atti e documentazione necessari per la sottoscrizione del contratto;
- con nota Prot. 10429 del 19.09.2007, veniva acquisita la richiesta documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto;
- Con determinazione Settore LL.PP. N. 56 del 15.10.2007 si procedeva:
  - alla formale presa d'atto del PARERE PRO-VERITATE, elaborato dallo Studio Avv. Tamburrino da Caserta ed acquisito agli atti dell'Ente in data nota 22.05.2007 al Prot. n. 6437;
  - ad approvare, a norma dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di contratto di concessione debitamente rettificato, che si allega al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
  - a disporre la trasmissione, per opportuna conoscenza, dell'atto all'Amministrazione Comunale di Falciano del Massico ;
- Con atto **Rep. N. 23 del 16.10.2007 , registrato in data 22.10.2007 al N. 1040/4**, si sottoscriveva il CONTRATTO DI CONCESSIONE con la Società S.A.COM. srl , con sede in Capua (CE) , relativamente alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione dell'ampliamento del Complesso Cimiteriale Monumentale di Nocelleto e del Complesso Cimiteriale "S. Lorenzo" in Casanova, nonché la gestione delle due strutture cimiteriali preesistenti, compreso il servizio di lampade votive e la esecuzione dei servizi cimiteriali ;
- Che in data 27/12/2007 venivano consegnati all'impresa SACOM srl gli impianti cimiteriali per procedere alle attività previste dalla convenzione
- Che in data **13/03/2008** veniva redatto un **verbale di riunione** in cui le parti stabilivano una sospensione delle attività di cui all'art.1 del contratto di concessione fino al 30/03/2008 per le motivazioni esposte nel verbale stesso, determinando contestualmente, che il possesso delle aree cimiteriali consegnato con il verbale del 27/12/2007 viene esercitato dal Concessionario "esclusivamente ai fini delle attività minimali tese alla manutenzione ed alla conservazione della statica delle opere murarie";
- Che con nota dell'Ente prot. 4690 del 02/05/2008 veniva effettuata comunicazione proroga termine sospensivo al 31/05/2008 "fatte salve eventuali successive determinazioni da parte dell'amministrazione Concedente";
- Che con delibera di CC n.14 del 30/05/2008 veniva affidata alla Commissione Consiliare Permanente LL.PP., il compito di verificare la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori;
- Che con nota prot. 6924 del 18/06/2008 veniva comunicato dall'Ente al Concessionario "organico ed integrale rinvio, specie per quanto attiene alla sospensione del contratto n.23 del 16/10/2007 fino a nuovo ed imminente provvedimento consiliare da adottarsi in conformità dei lavori affidati alla commissione Consiliare LL.PP.;
- Che in data 05/08/2008 perveniva diffida dallo studio Soprano a nome del Concessionario e che a tale atto il comune rispondeva con nota di riscontro prot. 10131 del 11/08/2008;
- Che il concessionario, con nota al prot.999 del 26/01/2009, comunicava la ripresa unilaterale delle attività affidate con il contratto di concessione, sospese in data 13/03/2008;
- Che a tale nota il comune di Carinola rispondeva con proprie contestazioni contenute nella nota sindacale prot.1233 del 29/01/2009;
- Che in data 11/05/2009 perveniva all'Ente il parere legale a firma degli avv.ti Sasso e Montano, incaricati dall'Amministrazione, in merito alle criticità riscontrate nel procedimento amministrativo di aggiudicazione alla SACOM srl del P.F.;
- Che la commissione Consiliare LL.PP. inoltrava al Sindaco, con nota prot.6081 del 11/05/2009, il parere legale degli avv. Sasso e Montano, previo apposita relazione;
- Che il sindaco pro tempore, con nota prot.6451 del 18/05/2009, trasmetteva al Responsabile del settore Tecnico il citato parere, invitando lo stesso ad attivare la procedura di annullamento in autotutela degli atti di Consiglio e giunta correlati all'aggiudicazione;
- Che con nota prot.8453 del 06/07/2009 il responsabile UTC comunicava l'avvio del procedimento d'annullamento alla concessionaria SACOM;

- Che il C.C. di Carinola con delibera n. 18 del 30/07/2009, prendeva atto della relazione della commissione consiliare LL.PP. relative alle risultanze del parere legale degli avv. Sasso e Montano;
- Che con le note prot. 12893-12894-12895 del 15/10/2009, il responsabile UTC comunicava al concessionario i rilievi posti a base dell'annullamento;
- Che con la nota 15425 del 10/12/2009 la SACOM richiedeva l'archiviazione della procedura di annullamento;
- Che a seguito dello scioglimento del consiglio Comunale, con DPR del 19 maggio 2010 veniva nominata la dott.ssa Vittoria Ciaramella commissario straordinario del Comune;
- Che il responsabile del Servizio tecnico nominato, richiedeva apposito parere all'AVCP, in merito alla procedura di P.F.;
- Che ricevuto il parere in data 11/10/2010 con prot. 12307, il responsabile UTC comunicava alla SACOM srl la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento delle determine dell'UTC n. 113 del 15/07/2004 e 218 del 14/12/2004;
- Che la concessionaria SACOM srl con propria nota 12644 del 15/11/2010 trasmetteva le controdeduzioni in merito al procedimento di annullamento;
- Che in data 10/12/2010 con delibera del Commissario straordinario n.60 fu conferito incarico legale all'avv. Scala per parere pro-veritate acquisito al prot. Comunale in data 07/02/2011 al n. 1344;
- Che le attività previste dall'art.1 del contratto sono state sospese a decorrere da marzo 2008 e che tale sospensione risulta prorogata su sola richiesta della stazione appaltante e senza una effettiva verifica della sussistenza all'attualità delle motivazioni che hanno causato la sospensione della stessa;
- Che con **determina del Responsabile UTC n.15 del 10/02/2011**, si procedeva all'archiviazione del procedimento di annullamento avviato con nota del Responsabile del Settore tecnico prot.12307 del 04/11/2010, con le motivazioni che "in base alla documentazione agli atti e in particolare sulla scorta del parere dell'AVCP ed il parere dell'avv. Scala, gli elementi sostanziali e temporali richiesti dalla Legge per procedere all'annullamento delle determinazioni n.113/2004 e 218/2004";
- Che nel corso degli anni il concessionario si è reso inadempiente per tutti gli obblighi contrattuali, comportamento reiterato nel tempo da cui è scaturito un grave inadempimento per fatti che qui si riportano:
- 1. L'Amministrazione comunale si è da tempo attivata per la verifica della fattibilità dell'intervento all'attualità richiedendo al concessionario con nota del responsabile UTC N.10268/2017 di aggiornare il progetto definitivo per ampliamento del cimitero. A tale richiesta (preceduta da altre) il concessionario si è sempre reso inadempiente. Infatti già con nota n. 2933 del 02.03.2017 il Responsabile UTC, come già da intercorsi colloqui verbali precedenti, chiedeva di aggiornare il progetto all'attualità. Tale richiesta veniva risposta senza alcuna motivazione di diritto e di fatto. Infatti il concessionario comunicava di avere già ottemperato alla redazione del progetto definitivo nel 2011. Risposta pretestuosa in quanto il progetto dal 2011 andava necessariamente aggiornato all'attualità. Nessuna risposta infine arrivava alla nota n. 10268/2017 sopraindicata, nonostante che l'Ente si rendesse disponibile a provvedere (nella nota) alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera al fine di attivare le necessarie procedure, onde giungere all'ampliamento delle strutture cimiteriali. Tale comportamento omissivo e reiterato di mancato adempimento e/o grave inadempimento non solo dà diritto alla risoluzione contrattuale ma dà l'obbligo all'Ente di attivarsi per i disagi che i cittadini hanno avuto nella mancata presenza di loculi che hanno impossibilitato agli stessi di dare degna sepoltura ai loro defunti nostri concittadini;
- 2. Il rapporto contrattuale tra l'Ente ed il concessionario, relativamente ai servizi, pure è ormai stato completamente disatteso dal concessionari, per il suo grave inadempimento che ha creato disagi forti ai cittadini e all'Ente. Nel tempo sono pervenute costantemente presso l'UTC numerose segnalazioni di disservizi oltreché segnalazioni sullo stato di abbandono dei cimiteri. L'Ufficio si è attivato per una continua azione di controllo sul servizio prestato e si sono inviate numerose note di diffida per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali. Anche l'ufficio di Polizia Locale ha inviato all'UTC numerose relazioni, effettuate in giornate diverse, sulle inadempienze del concessionario, tra cui la mancata raccolta dei rifiuti all'interno dell'area cimiteriale, la presenza di erbe infestanti sulle aree di inumazione, nei corridoi della cappella del cimitero centrale, lungo il viale principale etc. Troppe volte l'Ente ha dovuto subire mortificazioni

e ha dovuto agire in danno al concessionario onde dare ai cittadini il servizio minimo essenziale di pulizia e custodia dei cimiteri. Si sono verificati fatti incresciosi anche nella sala mortuaria (pioveva sulle bare!) dove addirittura vi sono crepe createsi nel tempo e delle quali mai il concessionario si è curato o ha pensato di dover provvedere. Inoltre con nota del **Vicario** del vescovo per la Forania di Carinola, acquisita al prot. 12191 del 06.10.2017, sono state rappresentate le lamentele, sia dei cittadini che dei Sacerdoti, riguardo alla totale assenza dei servizi minimi, e dello stato di degrado delle strutture cimiteriali, al punto tale da dichiarare di *"provare vergogna, da Sacerdoti, ad accompagnare i defunti in luoghi che offendono i vivi e non rispettano i morti"*. *Infine da* ultimo, come atto in possesso dell'Ente, esiste verbale datato 09.02.2018 in cui, alla presenza dell'ASL (che voleva procedere alla chiusura del cimitero) nonché della Polizia Locale, oltre ai vari disservizi veniva constatata una forte irregolarità ossia la presenza nel cimitero di Nocelleto, di altra ditta incaricata dal concessionario, senza nessuna precedente comunicazione all'Ente e/o senza assenso dell'Ente stesso;

- 3. Tra l'altro esiste anche procedura fallimentare. Infatti, a seguito di comunicazione in merito ad altro contratto, riferito al servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione, si è avuto evidenza di avvio di uno stato di fallimento della Soc. SACOM srl, soggetto promotore e concessionario per *"l'ampliamento del Cimitero Comunale monumentale di Nocelleto e del Cimitero Comunale S. Lorenzo nella Frazione Casanova"*. *Da tale* comunicazione prot. 10794 del 05/09/2017, avuta da parte del curatore fallimentare, la società di progetto costituita ai sensi dell'ex art.37-quinquies L.109/94, risulterebbe contraente in sostituzione della SACOM srl e che la stessa è *"in bonis"*. Per quanto previsto dal citato ex art. 37-quinquies, il subentro non costituisce cessione di contratto. Da visura camerale allegata alla costituzione della società di progetto, risulta che la SACOM srl è socio unico della SOCIETA' DI PROGETTO CIMITERI DI CARINOLA E FALCIANO DEL MASSICO S.U.R.L..Le concessioni di lavori pubblici rappresentano "contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice". Al fine di poter promuovere una concessione di lavori pubblici, la società deve fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative (valevoli sino alla data di emissione del certificato di collaudo) dell'opera per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per ***l'eventuale cessione delle quote della società di progetto***, **fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.** Se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'art. 156 (v. infra in tema di project financing), non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 156 D.Lgs.163/06, ma "impresa collegata" per la quale si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa: **a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;**
  - visto che già con nota prot. 11487 del 20.09.2017, si comunicava l'avvio del Procedimento di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art.7 della L.241/90;
  - considerato che con sopralluoghi da parte dell'ufficio di Polizia Locale, effettuati anche successivamente all'avvio del procedimento di risoluzione, è stato documentato il persistere delle condizioni di degrado ed abbandono dei cimiteri comunali, oltre a tutte le altre motivazioni sopra addotte;
  - che a tutt'oggi non risulta ancora pervenuto alcun elaborato relativo all'aggiornamento del progetto definitivo relativo all'ampliamento delle strutture cimiteriali di Nocelleto e Casanova;

- Che, in considerazione di quanto esposto e della grave situazione di fatto causata dalla inescusabile condotta della ditta concessionaria, dalla quale si può concretamente determinare ulteriori e inaccettabili danni sia in termini economici che di immagine all'Amministrazione Comunale, cui si aggiunge ogni ulteriore problematica derivante dalla mancata sicurezza delle aree cimiteriali e al mancato rispetto delle più elementari norme in materia di igiene.
- Dato Atto che si è potuto accertare la necessità di non indugiare ulteriormente e quindi provvedere a ristabilire le normali condizioni di sicurezza ed igiene per garantire la privata e pubblica incolumità e di procedere alla soluzione delle varie problematiche presenti nel cimitero. E' dovere dell'Amministrazione porre fine a tale situazione. E' diritto della stessa, per il grave inadempimento contrattuale del concessionario, procedere alla risoluzione definitiva del rapporto, così come già avviato il procedimento in data 20.09.2017;

Considerato

- Che il Concessionario non ha ottemperato alle numerose diffide, intervenendo raramente e solo a seguito del perpetuarsi degli avvertimenti da parte dell'UTC e che in relazione alle gravi carenze riscontrate nell'esecuzione delle lavorazioni, si dà comunque atto che l'esecuzione dei detti interventi non concretizza l'adeguato soddisfacimento degli interessi pubblici perseguiti dall'Amministrazione Comunale, nonché della sicurezza e dell'igiene del luogo sacro e dei privati cittadini;

Sottolineato

- che proprio la ferma volontà dell'Amministrazione di realizzare l'ampliamento dei cimiteri al fine di garantire la costruzione di nuovi loculi per le esigenze dei cittadini, evitando il fallimento di un progetto così importante per l'economia del territorio e la qualità del tessuto sociale, ha condotto il Comune ad intavolare una lunga interlocuzione con la società finalizzata alla ricerca di una risoluzione bonaria della controversia insorta;

Dato atto

- che le trattative si sono protratte nel tempo in ragione della complessità e particolarità della natura dell'affidamento di cui al Contratto Rep. n. 23/2007 caratterizzato dal prevalente apporto al progetto di capitale privato, che l'Ente ha cercato in ogni modo di salvaguardare al fine di garantire con l'utilizzo dello strumento del partenariato pubblico privato la realizzazione di un opera che – stante la progressiva riduzione dei trasferimenti statali ai Comuni – l'Ente non sarebbe stato in grado di perseguire con le sole proprie disponibilità economiche;

Atteso che

- la lunga interlocuzione tra le parti sviluppatasi sia negli incontri che nella copiosa corrispondenza intercorsa, aveva fatto emergere l'interesse delle parti alla prosecuzione del contratto, unicamente nel rispetto dello stesso ed in particolare per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali

Dato atto

- delle numerose note di diffida, e delle varie comunicazioni sui disservizi provocati;
- dei reclami da parte delle autorità Ecclesiastiche (vedi nota prot.1219/2017)
- dei reclami segnalati dal Comune di Falciano del Massico in ordine allo stato di degrado del Cimitero di Casanova (prot.13218/2017);
- delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini;
- delle copiose relazioni sui disservizi e mancati interventi di manutenzione ordinati, in ultimo l'accertamento della Polizia locale del 02.02.2018;
- delle note e dei colloqui relativi al mancato rispetto dell'obbligo di ampliamento dei cimiteri che a tutt'oggi non risulta presentato all'Ente con progetto definitivo aggiornato all'attualità;

TANTO CONSIDERATO

- dato atto che è necessario intraprendere azioni risolutive al fine di evitare possibili azioni di danno e quelle per i pregiudizi erariali derivanti da ulteriori rinvii oltre che dal mancato svolgimento del servizio;
- Ritenuto necessario intraprendere ogni azione necessaria al raggiungimento dell'interesse pubblico;
- non dare ulteriore corso al rapporto instaurato con la soc. Concessionaria tanto quanto previsto dal combinato disposto DPR 207/2010 e art.108 D.Lgs.50/2016

- individuare gli interventi necessari, utili ed opportuni ad evitare gravi ed ulteriori disagi alla cittadinanza e salvaguardare il pubblico interesse;
- avviare le opportune procedure per garantire il servizio di gestione dei cimiteri comunali;
- attivare le procedure necessarie per risolvere il contratto di appalto n. 23 del 16.10.2007, registrato all'Ufficio delle Entrate di Teano-Sezione Staccata di Sessa Aurunca (CE) in data 22.10.2007 n. 1040/4.
- Rinviare a successivo provvedimento la definizione delle relative pendenze economiche relativamente alle opere ed i servizi compiuti in danno al Concessionario ed in sua sostituzione, disponendo, altresì, che la cauzione definitiva, viene tenuta a disposizione per ristorare i danni derivanti all'Amministrazione dalla stipula di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio degli eventuali lavori.

- Attesa la regolare attivazione della fase sub procedimentale ivi prevista, pervenuta al prot.11487 del 20.09.2017;
- Lette le note di controdeduzione prodotte dalla ditta in data 13.10.2017 acquisite al prot.12463;
- Considerate che le deduzioni dell'impresa appaiono prive di pregio e di fondamento a nulla rilevando, ai fini dell'adozione delle determinazioni dell'amministrazione, la pendenza del giudizio in corso, i cui tempi di conclusione appaiono manifestamente incompatibili con le esigenze di speditezza connessi all'urgenza di intervenire a tutela del pubblico interesse;

- Visto l'art.26 del contratto d'appalto
- Visto il D.Lgs. 50/2016 art. 108 comma 3
- VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.O.EE.LL.)
- VISTO lo Statuto Comunale vigente;
- visto il D.Lgs.267 del 18.08.2000
- VISTO il D.Lgs.50/2016
- VISTO il DPR 207/2010
- Visto la L.241/90

PROPONE DI DELIBERARE

- Risolvere il contratto di appalto n° 23 di repertorio del 16.10.2007, registrato all'Ufficio delle Entrate di Teano-Sezione Staccata di Sessa Aurunca (CE) in data 22.10.2007 n. 1040/4 con cui veniva appaltata la concessione dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MONUMENTALE DI NOCELLETO E DEL CIMITERO S. LORENZO NELLA FRAZIONE CASANOVA", ai sensi dell'art. 136 del DPR 207/2010 e art.108 D.Lgs.50/2016 per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nella conduzione dei lavori dell'appaltatore.
- Rinviare a successivo provvedimento la definizione delle relative pendenze economiche relativamente alle opere e servizi compiuti in danno ed in sostituzione del Concessionario, disponendo, altresì, che la cauzione definitiva, venga tenuta a disposizione per ristorare i danni derivanti all'Amministrazione dalla stipula di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio degli eventuali lavori di sistemazione delle aree.
- Dare atto che all'affidamento del servizio provvederà il dirigente competente nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto delle contingenti esigenze di urgenza connesse alla necessità di ristabilire la necessaria sicurezza delle aree.
- Comunicare all'ANAC il presente provvedimento.

COMUNE DI CARINOLA
PROVINCIA CASERTA

==========

Settore Affari Generali
Piazza O. Mazza – 0823/734205 FAX:0823/939159

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	
UFFICIO PROPONENTE:	UFFICIO TECNICO
SERVIZIO INTERESSATO:	UFFICIO TECNICO
OGGETTO:	PROPOSTA AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI NOCELLETO E S. LORENZO IN CASANOVA. RISOLUZIONE CONTRATTO

ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1,D.L.gs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **FAVOREVOLE** Data lì 08/02/2018 IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1D.Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile. **FAVOREVOLE** Data 8/2/2018 IL RESPONSABILE
Data della seduta 12-02-2018 **Ore** 14,00	La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta: FIRME
DELIBERAZIONE N. 21	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Segretario Comunale
(Dott. Antonio Licciardi)

Il Sindaco
(Russo Antonio)

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. 138 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.
Lì 15-02-2018

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____.

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs 18.08.2000, n.267.

Il Segretario Comunale
(Dott. Antonio Licciardi)